



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8230/2015 del 24/09/2015

Prot. n.242459/2015 del 24/09/2015

Fasc.9.3 / 2014 / 147

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, per scarico sul suolo (bacino artificiale) delle acque meteoriche senza separazione della prima pioggia con trattamento in continuo e acque di lavaggio inerti naturali recapitate nel lago di cava e per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs 152/2006 alla Società MELZI E FIGLI S.R.L.con sede legale in Comune di Sesto San Giovanni - Via General Cantore n. 190 - ed insediamento produttivo in Comune di Sesto San Giovanni - Viale Tommaso Edison snc.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013 con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.

n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Richiamato il Decreto sindacale n. 94/2015 del 30 marzo 2015 con il quale sono stati confermati gli incarichi ai Dirigenti sino alla fine del mandato amministrativo;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;

Visti inoltre:

la **Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1** "*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*";

la **D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004** "*Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse*";

il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*", in particolare la parte quinta "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*";

la **Legge regionale 11.12.2006 n. 24** "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente*" ed in particolare l'art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R 30 Marzo 2009 n. 8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 "*Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152\06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n. 7/13943*";

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014, n. 46 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “ *Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’ autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con la d.g.p.n. 135/2014 dell'8.04.2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “ *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “ *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r.n. 8882/2002*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “ *Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*”;

Vista la L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", che fa salve le competenze già attribuite alle Province dalle leggi statali e quindi conferma la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e rimanda alla regolamentazione regionale la disciplina degli scarichi;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 124, comma 7, attribuisce alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, facendo salva la disciplina regionale in vigore;

Visti i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24 Marzo 2006 rispettivamente: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Preso atto del fatto che la Società **MELZI E FIGLI S.R.L.** con sede legale in Comune di Sesto San Giovanni - Via General Cantore n. 190 - ed insediamento produttivo in Comune di Sesto San Giovanni - Viale Tommaso Edison snc - ha presentato istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per rinnovo delle emissioni in atmosfera, per scarico sul suolo (bacino artificiale) delle acque meteoriche senza separazione della prima pioggia con trattamento in continuo e acque di lavaggio inerti naturali recapitate nel lago di cava, per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs 152/2006, per scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e per titoli non ambientali: impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettere a) e g) del D.P.R. 59/2013 - richiedendo contestualmente al SUAP altre autorizzazioni, al S.U.A.P. del Comune di Sesto San Giovanni che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 30/12/2013 prot. prov.le n. 307167 alla Provincia di Milan, ora Città metropolitana in qualità di autorità competente la seguente documentazione:

- precedente autorizzazione alla costruzione di un impianto per il trattamento di materie prime seconde rilasciata da Regione Lombardia con decreto n. 2531 del 24/06/1997;
- precedente autorizzazione allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle (acque meteoriche di prima e seconda pioggia) - R.G. n. 5083/2010 del 07/05/2010 prot. n. 89100/2010;
- precedente autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue industriali rilasciata dalla Provincia di Milano - R.G. n. 4336/2012 del 24/05/2012 prot. n. 87364/2012;
- copia comunicazione iscrizione Registro Provinciale ex art. 216 del d.lgs. 152/06;
- domanda settoriale di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- domanda settoriale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- domanda settoriale di rinnovo dell'Autorizzazione Dirigenziale n. 201/2010 del 07/05/2010 allo scarico su suolo di acque meteoriche, ai sensi del Dlgs 152/2006 e del Regolamento Regionale n. 4/2006;
- schema impianto;
- relazione tecnica;
- planimetrie;
- schede rifiuti;
- valutazione acustica;
- allegato iscrizione registro rifiuti;
- richiesta modifica valutazione acustica;
- copia del documento d'identità del legale rappresentante;
- copia del versamento degli oneri istruttori;

Preso atto dell' istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 02/07/2014 prot. Prov.Mi n. 144893 inviata il 16/06/2015 il Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha espresso parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'unito Allegato Tecnico per emissioni in atmosfera del 10/06/2015 prot. Città metropolitana di Milano n. 147511 che costituisce parte integrante del presente atto, dando atto inoltre che:

- ha visto la nota di nulla osta all'avvio del procedimento, prot. prov.le n. 45515 del 27/02/2014, trasmessa dal Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia al Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

- ha visto la nota Prot. Prov.le n. 59914 del 17/03/2014 trasmessa dal Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali al S.U.A.P. del Comune di Sesto San Giovanni;
- ha visto l'atto d'indizione della Conferenza di Servizi del S.U.A.P. del Comune di Sesto San Giovanni Prot. Prov.le n. 109948 del 21/05/2014;
- ha verificato che l'istante ha assolto l'imposta di bollo e corrisposto gli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30 Marzo 2009 n. 8/9201, trasmettendo la relativa quietanza di pagamento;

- con nota datata 02/04/2015 prot. Città metropolitana di Milano n. 86968 il Settore Risorse Idriche e attività estrattive ha verificato che:

- l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in corpo idrico superficiale con versamento effettuato in data 06/12/2013, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n. 27919/5.3/2011/9, e ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" del 22/12/2014 prot. prov.le n. 262602 unito al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;

- con nota datata 26/06/2014 prot. n. 140428 il Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni e prescrizioni indicate nell'unito Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06) datato 26/06/2014 prot. n. 140416 che, unitamente alle planimetrie "*Tav.2- Stralcio Planimetrico dell'insediamento produttivo - datata ottobre 2013*" e "*Tav.2.1 - Planimetria dell'insediamento con ubicate le aree Stoccaggio MPS - datata ottobre 2013*", forma parte integrante e sostanziale del presente atto, specificando che:

- l'Impresa Melzi & Figli S.r.l., per l'insediamento di Sesto San Giovanni (MI) - Via Tommaso Edison s.n.c., risulta essere proprietaria dello stesso come da atto di compravendita registrato in Milano, in atti privati il 17/10/1980 n. 49004 Serie n. 2, alla posizione n. 849938/11141 di Repertorio n.7232;
- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido titolo di disponibilità del sito interessato dalla suddetta attività;
- l'Impresa Melzi & Figli S.r.l. con la documentazione trasmessa in data 31.10.2013 (prot. prov.le n. 263105) ed in data ha presentato le planimetrie "*Tav. 2 - Stralcio Planimetrico dell'insediamento produttivo - datata ottobre 2013*" e "*Tav. 2.1 - Planimetria dell'insediamento con ubicate le aree Stoccaggio MPS - datata ottobre 2013*";
- l'Impresa Melzi & Figli S.r.l. in data 30/12/2013 (prot. prov.le n. 307167) ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € 147.188,56.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Melzi & Figli S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 2.000 mc di rifiuti non pericolosi	€ 35.324,00.= (*)
Recupero (R5) di 120.000 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 147.188,56.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- ha fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

- ha ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

- ha dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate è altresì subordinato al regolare versamento alla Città metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

- ha ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare l'attracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione assicurando, tra l'altro, il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, informa volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.2.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovra regionale di cui all'art.18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

- ha ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella tabella A1 al d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del presidente della repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;

- con nota datata 23/05/2014 prot. ATO Provincia di Milano n. 5267, pervenuta in data 28/05/2014 prot. Provincia di Milano, ora Città metropolitana, n. 116196, con la quale

ATO Provincia di Milano ha formulato le seguenti considerazioni:

- in relazione al Regolamento Regionale n° 4 del 24.03.2006 riguardante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a), della L.R. 26/2003, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata si rileva che l'attività della ditta è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera (b). Ad ogni modo le superfici scolanti costituenti le aree di pertinenza sono già autorizzate allo scarico su suolo o su corpo idrico superficiale;
- l'attività esercitata dalla ditta (distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato), per cui è stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in rete fognaria pubblica non rientra nei casi specificati nell'art.3 del Regolamento Regionale n°4 del 24.03.2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- Il sistema complessivo di smaltimento delle acque meteoriche, così come descritto nella documentazione inviata, non è compatibile con le disposizioni del "Regolamento del servizio idrico integrato" il quale vieta lo scarico di acque meteoriche, non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06 art. 3, nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani (art. 57 comma 7).
- Tutto ciò premesso, considerato che l'azienda non rientra nei casi di cui al R.R. n° 4/06 art. 3, fatte salve diverse disposizioni di ATO Provincia di Milano - Ufficio d'ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, si ritiene che non possa essere accettata la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche in rete fognaria pubblica presentata dalla Ditta indicata in oggetto e pertanto si propone l'archiviazione;

Dato atto che la Società **MELZI E FIGLI S.R.L.** :

- ha effettuato in data 06/12/2013 il versamento degli oneri istruttori dovuti inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in corpo idrico superficiale, secondo quanto previsto dalla dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 108/2012, Atti n. 27919/5.3/2011/9, trasmettendo tramite il S.U.A.P. del Comune di Sesto San Giovanni la relativa quietanza di pagamento;
- ha trasmesso in data 01/04/2014 (prot. Prov. MI, ora Città metropolitana, n. 73494) a seguito di richiesta inviata in data 28/03/2015 con prot. Prov. MI, ora Città metropolitana, n. 71084 integrazione documentale inviando dichiarazione di atto notorio (d.p.r. 445/2000) attestante che nulla è variato rispetto a quanto precedentemente autorizzato sia in termini di quantitativi di rifiuti trattati, sia relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti;
- ha trasmesso tramite il SUAP del Comune di Sesto San Giovanni in data 24/09/2015 con nota prot. n. 242022 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e dei suoi allegati, a seguito di richiesta inoltrata in data 26/08/2015 con nota prot. n. 214699 di pari data;

Richiamate le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico per Emissioni in Atmosfera del 10/06/2015 prot. Città metropolitana di Milano n. 147511 , nell'Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06) datato 26/06/2014 prot. n. 140416 e nell'Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" del 22/12/2014 prot. prov.le n. 262602 che, unitamente alle planimetrie "*Tav.2- Stralcio Planimetrico dell'insediamento produttivo - datata ottobre 2013*" e "*Tav.2.1 - Planimetria dell'insediamento con ubicate le aree Stoccaggio MPS - datata ottobre 2013*" formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;
- il Decreto Rep.Gen.2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitan di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della della Relazione Previsionale e Programmatica nonchè del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di proporre al SUAP del Comune di Sesto San Giovanni l'inserimento del presente atto nel titolo che verrà rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 art. 4 comma 5;

AUTORIZZA

1) l'inserimento nella motivata determinazione di conclusione del procedimento che verrà adottata dal Suap del Comune di Sesto San Giovanni della presente Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, per scarico sul suolo (bacino artificiale) delle

acque meteoriche senza separazione della prima pioggia con trattamento in continuo e acque di lavaggio inerti naturali recapitate nel lago di cava, per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, ex art. 216 D.Lgs 152/2006 e per titoli non ambientali: impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettere a) e g) del D.P.R. 59/2013, alla Società **MELZI E FIGLI S.R.L.** con sede legale in Comune di Sesto San Giovanni - Via General Cantore n. 190 - ed insediamento produttivo in Comune di Sesto San Giovanni - Viale Tommaso Edison snc -, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico per Emissioni in Atmosfera del 10/06/2015 prot. Città metropolitana di Milano n. 147511 , Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 D.LGS. 152/06) datato 26/06/2014 prot. n. 140416 e nell'Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" del 22/12/2014 prot. prov.le n. 262602 che, unitamente alle planimetrie "*Tav.2- Stralcio Planimetrico dell'insediamento produttivo - datata ottobre 2013*" e "*Tav.2.1 - Planimetria dell'insediamento con ubicate le aree Stoccaggio MPS - datata ottobre 2013*" formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art.216 d.lgs.152/06) e le planimetrie "*Tav.2 - Stralcio Planimetrico dell'insediamento produttivo - datata ottobre 2013*" e "*Tav.2.1 - Planimetria dell'insediamento con ubicate le aree Stoccaggio MPS - datata ottobre 2013*", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.2) la garanzia finanziaria che l'Impresa Melzi & Figli S.r.l. dovrà versare a favore della Città metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art.216 del d.lgs.152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 47.188,56.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 2.000 mc di rifiuti non pericolosi	€ 35.324,00.= (*)
Recupero (R5) di 120.000 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 111.864,56.=
Totale	€ 147.188,56.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art.3, comma 6, del D.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa;

1.3) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti;

1.4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell' art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Provincia di Milano, della sopra indicata

garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.6) le operazioni di gestione autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido titolo di disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

1.7) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.8) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.9) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art.197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

1.10) l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

1.11) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sesto San Giovanni della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che dovrà essere trasmessa anche alla Città metropolitana di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del sopra indicato titolo abilitativo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce i titoli abilitativi che ne costituiscono l'oggetto a far tempo dalla data del provvedimento finale di rilascio;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate: per le emissioni in atmosfera da A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano, per le attività di recupero rifiuti, ex art. 216 D.Lgs 152/2006 e per scarico delle acque meteoriche da Città metropolitana di Milano o da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

6) il presente atto verrà trasmesso al SUAP del Comune di Sesto San Giovanni a mezzo PEC per il suo inserimento nell'atto conclusivo del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 4, c. 5;

7) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A";

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il

termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art.3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 21 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e 5 marche da bollo da Euro 1,00 per gli allegati tecnici contrassegnati rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01110447542693; 01110447542682; 01110447542671; 01110447542660; 01110447542659 e 01110447542647.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Raffaella Barioli



Data: 26/06/2014
Prot. interno n. 140416

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Melzi & Figli S.r.l.
P.IVA/C.F.	00768710964
Indirizzo sede legale:	Sesto San Giovanni (MI) – Via General Cantore n. 190
Indirizzo impianto:	Sesto San Giovanni (MI) - Viale Tommaso Edison s.n.c.
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R5]
Legale Rappresentante:	Melzi Aldo Paolo Pietro
Direttore Tecnico:	Melzi Aldo Paolo Pietro

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 1.600 mq ed è censita al N.C.T.R. del Comune di Sesto San Giovanni al foglio 15 - mappali 19. Il sito è in disponibilità alla Impresa Melzi & Figli S.r.l. come da atto di compravendita registrato in Milano, in atti privati il 17/10/1980 n. 49004 Serie n. 2, alla posizione n. 849938/11141 di Repertorio n. 7232;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Sesto San Giovanni approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 16/07/2009, ricade in zona "ambito parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro". L'area non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21/10/2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/23, al PAI approvato con d.p.c.m. del 10/12/2004 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile). L'area risulta in parte sottoposta ai seguenti vincoli "rispetto di elettrodotti" di cui al d.p.c.m. 8/07/2003 e d.m. del 29/05/2008, Tutela dei beni di interesse paesaggistico, fiumi e corsi d'acqua di cui all'art. 142, lettera c), del d.lgs. 142/2004 e "ambito di tutela fiume Lambro" di cui all'art. 10 della legge 137/2002; il mappale é interessato in parte anche dalla presenza di una fascia di "rispetto stradale" di cui d.lgs. 286/1992, così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Sesto San Giovanni in data 10/07/2013 (prot. prov.le n. 176556 del 10/07/2013).
- 1.3** l'Impresa è in possesso di titolo edilizio presentato al Comune di Sesto San Giovanni con D.I.A. del 10/06/2008 per la pavimentazione dell'area di messa in riserva, D.I.A. del 11.08.2008 per la realizzazione del sistema interrato di raccolta trattamento e scarico acque meteoriche di dilavamento dichiarazione di fine lavori del 5/11/2008;
- 1.4** l'Impresa è in possesso di autorizzazione paesaggistica provinciale R.G. n. 6673/2013 del 21/06/2013 ed ha presentato al Comune di Sesto San Giovanni S.C.I.A. in data 12/07/2013 e relativa dichiarazione di fine lavori del 1/08/2013 per la realizzazione della pavimentazione del piazzale che costituisce la superficie scolante dell'impianto di recupero;



Provincia
di Milano

1.5 l'impianto é in possesso di esito della valutazione rilasciata da Terna S.p.A. con nota del 15/09/2010 TEAOTMI/P20100002771, la quale rileva che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal d.m. n. 449 del 21.03.1988. L'area utilizzata per l'attività di recupero rifiuti interferisce con la *striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione* determinata in base al d.m. 29/05/2008 ma é esterna alla *fascia di rispetto* determinata in base al succitato decreto ministeriale.

2. ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 **L'impresa è iscritta, con decorrenza dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e fino alla data di scadenza della stessa, al n. MI00892 del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5/02/1998, limitatamente alle sottoriportate operazioni, tipologie, CER, volumi e quantità:**

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc ^(*)	t/a ^(*)	mc/a ^(*)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904	R13/R5	1.900	120.000	80.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13	50	1.000	660
4.4	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	100202, 100903, 100201	R13	50	1000	500

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece sia autorizzato oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 7.1: (CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904): rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

2.2.2 Tipologia 7.6: (CER 170302): conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;

2.2.3 Tipologia 4.4: (CER 100201, 100202, 100903): scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse;



Provincia
di Milano

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Milano, i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro Provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;
- 3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e delle modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5/02/1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2**, l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5/02/1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5/02/1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] e recupero [R3], dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 3.6** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 3.7** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;



**Provincia
di Milano**

- 3.8** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s. ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo la verifica del peso va eseguita eventualmente anche su singoli colli;
- 3.9** le operazioni di messa in riserva [R13], di recupero [R5] dei rifiuti non pericolosi e di deposito delle m.p.s., dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "*Tav. 2 - Stralcio Planimetrico dell'insediamento produttivo - datata ottobre 2013*" e "*Tav. 2.1 - Planimetria dell'insediamento con ubicate le aree Stoccaggio MPS - datata ottobre 2013*";
- 3.10** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R5] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.11** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.12** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.13** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, dal deposito delle m.p.s. o dei prodotti usualmente commercializzati ottenuti dai cicli di recupero, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 3.14** le aree di ricevimento, stoccaggio provvisorio e trattamento devono altresì possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.15** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5/02/1998, e più precisamente:
- 3.15.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.15.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;



**Provincia
di Milano**

- 3.15.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.15.4** il settore di messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.15.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.15.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.15.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.15.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.15.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.15.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.15.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.15.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.16** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva [R13] presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.17** presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- 3.18** l'Impresa dovrà dotarsi di idonei contenitori chiusi ermeticamente per il confinamento di rifiuti accidentalmente sversati e raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati che possono comportare rischio di percolamento o fenomeni maleodoranti;



Provincia
di Milano

- 3.19** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.20** i materiali provenienti dalle operazioni di recupero [R5] cessano la qualifica di rifiuti (m.p.s.) qualora l'attività, i procedimenti ed i metodi di riciclaggio e di recupero di materia rispettino quanto stabilito ed individuato nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998 e garantiscano l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, ed a quelle individuate ai punti x.x.3 (*Attività di recupero*) e x.x.4 (*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*). In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal suddetto decreto ministeriale non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
- 3.21** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.22** l'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo le norme tecniche di settore vigenti per le materie prime secondarie in uscita ottenute dal recupero di rifiuti;
- 3.23** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.24** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13] dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5/02/1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [R5], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal sopraccitato decreto ministeriale;
- 3.25** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero di materia, evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva; quelli decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva [R13] e/o di deposito preliminare [D15], se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 3.26** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;



**Provincia
di Milano**

- 3.27** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.28** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.29** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.30** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.31** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.32** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Sesto San Giovanni ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;
- 3.33** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.34** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.35** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno



**Provincia
di Milano**

adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;

- 3.36** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5/02/1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Milano, al Comune di Sesto San Giovanni ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
*P.i. Piergiuseppe Sibia***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Ing. Elena Airaghi

Da: comune.sestosg@legalmail.it
Inviato: mercoledì 30 settembre 2015 16:09
A: melziefigli@legalmail.it
Oggetto: Protocollo: AOO.c_i690.30/09/2015.0063946 - TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE - IMPRE...
Allegati: 20150928_62759_trasmissione_AUTORIZZAZIONE-signed.pdf;
Allegato_tecnico_operazioni_recuper_rifiuti_e.pdf.p7m; busta.txt; emissioni_269_Allegato.pdf.p7m; MELZI_E_FIGLI_AUA_RG_8230.pdf.p7m; messaggio.eml; messaggio.txt; PROT_242934_2015_pec_SUAP_Sesto_San_Giovanni_.pdf.p7m; rifiuti_216_Planimetria.pd.p7m; rifiuti_216_Planimetria.pdf.p7m; scarichi_provmi_Allegato.pdf.p7m; Segnatura.xml

Protocollo: AOO.c_i690.30/09/2015.0063946

TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE - IMPRESA MELZI E FIGLI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - VIA GENERAL CANTORE N. 190 - ED INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - VIALE TOMMASO EDISON SNC -



PEC

MELZI & FIGLI SRL
melziefigli@legalmail.it

e p.c

ARPA
Dip. Prov. Di Milano
Via Juvara, 22
20129 Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATO – Provincia di Milano
atoprovinciadimilano@legalmail.it

ASL AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Dipartimento di Prevenzione Medica
Via Statuto, 5
protocollogenerale@pec.asl.milano.it

CITTA' METROPOLITANA
Settore monitoraggio giuridico e autorizzazione uniche ambientali
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

AMIACQUE
amiacque@legalmail.it

**Impresa MELZI E FIGLI S.R.L.con sede legale in Comune di Sesto San Giovanni – Via General Cantore n. 190 - ed insediamento produttivo in Comune di Sesto San Giovanni - Viale Tommaso Edison snc - richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, per scarico sul suolo (bacino artificiale) delle acque meteoriche senza separazione della prima pioggia con trattamento in continuo e acque di lavaggio inerti naturali recapitate nel lago di cava e per operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 D.Lgs 152/2006 - Istanza presentata al S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013 in data 12/12/2013 prot. Suap n. 88225 –
Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale.**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, si rilascia Autorizzazione Unica Ambientale adottata - da parte dell'autorità competente - con allegato provvedimento Raccolta Generale n.8230/2015 del 24/09/2015 Prot. n.242459/2015 del 24/09/2015 Fasc. 9.3/2014/147 della Città Metropolitana di Milano Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali comprensiva di allegato tecnico e relative prescrizioni. La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio S.U.A.P.
Arch. Leonardo Visco Gilardi

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 8230 del 24/09/2015;
2. Allegati Tecnici.

Sesto San Giovanni martedì 29 settembre 2015

Area
qualità dell'ambiente
ed energie

Settore
rifiuti, bonifiche e
autorizzazioni integrate
ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

Centralino: 02 7740.1
www.provincia.milano.it
protocollo@pec.provincia.milano.it



Provincia
di Milano

Data 07/11/2013
Protocollo n. 268806
Fascicolo: 9.11/2013/821
Pagina 1

Spett.le
Melzi & Figli S.r.l.
Via General Cantore n. 190
Sesto San Giovanni (MI)
melziefigli@legalmail.it

e p.c. Spett.le
Comune di Sesto San Giovanni
Piazza della Resistenza n. 20
Sesto San Giovanni (MI)
comune.sestosg@legalmail.it

Spett.le
ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano
Via Juvara n. 22
Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
B.C.C. di Sesto San Giovanni Società
Cooperativa
Viale Antonio Gramsci
Sesto San Giovanni (MI)
08865.bcc@actaliscertymail.it

Oggetto: Impresa: Melzi e Figli S.r.l.
Sede legale: Sesto San Giovanni -Via General Cantore n. 190
Insediamen- to: Sesto San Giovanni - Viale Tommaso Edison s.n.c.
Comunicazione di conclusione del procedimento, di accettazione della garanzia finanziaria e comunicazione dell'iscrizione al Registro Provinciale ex art. 216 del d.lgs. 152/06

Con riferimento alla comunicazione di rinnovo attività per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in:

Sesto San Giovanni (MI) - Viale Tommaso Edison s.n.c.

pervenuta alla Provincia di Milano in data 29/04/2013, si comunica la conclusione del procedimento istruttorio.

Si comunica inoltre l'avvenuta accettazione, da parte di questa Provincia, della garanzia finanziaria n. **01/2377/49** emessa in data **10/06/2013** da B.C.C. di Sesto San Giovanni Società Cooperativa, acquisita agli atti d'ufficio al prot. n. **197903** del **02/08/2013**, prestata in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004, a fronte della comunicazione di rinnovo attività di cui sopra per l'insediamento in oggetto.

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: protocollo@pec.provincia.milano.it

Responsabile del procedimento: P.i. Piergiuseppe Sibilìa, tel: 02 7740.interno , email: p.sibilìa@provincia.milano.it

Pratica trattata da: Ing. Elena Airaghi, tel: 02 7740.3908, email: el.airaghi@provincia.milano.it



Si partecipa che codesta Impresa è stata iscritta, con decorrenza dal 29/04/2013 al n. **MI0892** del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero relativa alle seguenti tipologie di rifiuti di cui al d.m. 5.02.1998:

Tipo	Tipologia	CER	Attività autorizzate	Quantità
RM	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904	R13, R5 120.000 [t] 80.000 [mc]
MR	7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.	170302	R13 1.000 [t] 660 [mc]
MR	4.4	Scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse.	100201, 100202, 100903	R13 1.000 [t] 500 [mc]

(*) RM=Recupero di materia; RA=Recupero ambientale; RE=Recupero energetico; MR=Messa in riserva

(**) Nel caso vengano effettuate esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13) deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile ritirare presso l'insediamento; nel caso vengano invece effettuate altre operazioni di recupero deve intendersi come quantitativo massimo annuo che è possibile recuperare presso l'insediamento.

Secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 5, del d.lgs. 152/06, la comunicazione in oggetto ha validità di cinque anni dalla data di presentazione alla Provincia di Milano e pertanto la scadenza della stessa risulta fissata al **28/04/2018** fatte salve eventuali modifiche normative; l'eventuale rinnovo dovrà essere presentato, alla scrivente Provincia, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), con istanza ai sensi del d.P.R. 59/2013 nei termini previsti di legge, al fine di rendere possibile il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) prima della scadenza della presente.

Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, codesta Società è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività, al ripristino finale ed al recupero dello stato dell'area in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata.

I rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13), dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero, operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero ad impianti operanti in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o con Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda del d.lgs. 152/2006) a condizioni che il ciclo di trattamento autorizzato rispetti totalmente quello specifico stabilito alla voce attività di recupero di ogni specifica tipologia (voce x.x.3) del d.m. 5.02.1998.

Con la presentazione della comunicazione ex art.216 del d.lgs 152/06, l'interessato dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di



dichiarazioni mendaci o di false attestazioni verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4 del sopracitato art. 216 e si applicheranno le sanzioni previste per legge.

Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ivi compreso per l'anno in corso. Il mancato pagamento comporta, ai sensi del d.m. 21 luglio 1998, n. 350, art.3, comma 3, l'automatica sospensione dell'iscrizione al Registro, con la temporanea impossibilità alla continuazione dell'attività.

Si rammenta infine che l'attività svolta da codesta Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi);
- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11.

Resta inteso che qualora il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi), di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 ed ai decreti attuativi dovesse essere ripristinato, dalla data di completa operatività dello stesso l'Impresa dovrà operare nel rispetto degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Dr. Piergiorgio Valentini